

Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio sulle pubbliche affissioni

Approvato con delibera C.C. n.69 del 18.07.1994

In vigore dal 26.08.1994

Modificato con delibera C.C. 21 del 15/02/99

Reso esecutivo in data 1/3/99

Modificato con delibera C.C. 5 del 8.2.2000

Reso esecutivo in data 23.2.2000

Modificato con delibera C.C. 62 del 17.07.2000

Reso esecutivo in data 7.03.2001

Modificato con delibera C.C. 15 del 21.02.2001

Reso esecutivo in data 07.03.2001

Modificato con delibera C.C. 9 del 25.02.2002

Reso esecutivo in data 24.03.2002

Modificato con delibera C.C. n. 14 del 10.3.2008

Sommario

TITOLO I NORME DI CARATTERE GENERALE	4
Art. 1 Oggetto del Regolamento.....	4
Art. 2 Ambito di applicazione	4
Art. 3 Classificazione del Comune	4
Art. 4 Tariffe.....	4
Art. 5 Tipologia e quantità impianti pubblicitari	4
Art. 6 Funzionario responsabile.....	5
Art. 7 Forme di gestione del servizio	5
TITOLO II IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ	5
Art. 8 Presupposto dell'imposta	5
Art. 9 Soggetto passivo.....	5
Art. 10 Modalità di applicazione dell'imposta.....	6
Art. 11 Applicazione maggiorazioni e riduzione imposte.....	6
Art. 12 Pubblicità luminosa e illuminata.....	6
Art. 13 Dichiarazione d'imposta	7
Art. 14 Pagamento dell'imposta.....	7
Art. 15 Pubblicità effettuata su spazi o aree comunali	7
Art. 16 Rettifica e accertamento d'ufficio.....	8
Art. 17 Procedura coattiva	8
Art. 18 Rimborsi	8
Art.19 Contenzioso	8
Art. 20 Pubblicità ordinaria - Tariffe.....	9
Art. 21 Pubblicità con veicoli - Tariffe	9
Art. 22 Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni - Tariffe	10
Art. 23 Pubblicità varia - Tariffe	10
Art. 24 Riduzioni d'imposta.....	11
Art. 25 Esenzioni dall'imposta.....	11
TITOLO III AFFISSIONI	12
Art. 26 Servizio delle Pubbliche Affissioni.....	12
Art. 27 Diritto sulle pubbliche affissioni - Tariffe.....	12

Comune di Peschiera Borromeo

P r o v i n c i a d i M i l a n o

Art. 28 Riduzione del diritto	13
Art. 29 Esenzioni del diritto	13
Art.30 Modalità per le pubbliche affissioni	13
Art. 31 Affissioni urgenti, festive e notturne	14
Art. 32 Contenzioso e procedimento esecutivo	14
TITOLO IV SANZIONI TRIBUTARIE, AMMINISTRATIVE ED INTERESSI	14
Art. 33 Sanzioni tributarie	14
Art. 34 Interessi	15
Art. 35 Sanzioni amministrative	15
TITOLO V PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI	16
Art. 36 Oggetto	16
Art. 37 Impianti pubblicitari	16
Caratteristiche, tipologia e quantità degli impianti – Criteri del Piano	16
Art. 38 Richiesta di autorizzazione	17
Art. 39 Rilascio dell'autorizzazione e obblighi del titolare	18
Art. 40 Rimozione dei mezzi pubblicitari o degli impianti per affissioni dirette	20
Art. 41 Limitazioni alla pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori	21
Art. 42 Impianti destinati alle pubbliche affissioni	21
Art. 43 Altre disposizioni in materia di impianti affissioni	22
Art. 44 Assegnazione di spazi per le affissioni dirette	23
TITOLO VI NORME FINALI E TRANSITORIE	23
Art. 45 Norme finali	23
Art. 46 Norme transitorie	23
LOCALITA' IN CATEGORIA SPECIALE	24

TITOLO I
NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 1
Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina nell'ambito del territorio comunale e nel rispetto del D.Lvo. 15.11.1993, n.507, le modalità e l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità, nonché il servizio delle pubbliche affissioni e la riscossione dei relativi diritti.

Art. 2
Ambito di applicazione

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette rispettivamente ad un'imposta, ovvero ad un diritto a favore del Comune nel cui territorio sono effettuate e nei limiti e secondo le prescrizioni degli articoli che seguono.

Art. 3
Classificazione del Comune

1. Il Comune appartiene alla classe IV avendo una popolazione residente al 31 dicembre 2006 di n. 21502 abitanti e di conseguenza si applicano in tutto il territorio comunale le disposizioni impositive riferite a detta classe.
2. Agli effetti di cui all'art. 4 del D.LGS. n. 507/92, si considerano di "**categoria speciale**" le località di maggiore importanza del territorio comunale, di cui all'allegato "A" al presente regolamento; le rimanenti località sono considerate "**categoria ordinaria**".

Art. 4
Tariffe

1. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni vengono deliberate entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Qualora le tariffe siano approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine suddetto, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; in caso di mancata approvazione entro il termine suddetto, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

Art. 5
Tipologia e quantità impianti pubblicitari

1. Tipologia - L'indicazione delle tipologie, delle modalità per ottenere i provvedimenti per l'installazione degli impianti, nonché la ripartizione quantitativa, sono definite nel Piano Generale degli Impianti (vedere Titolo V del presente Regolamento). I mezzi finalizzati alla diffusione di avvisi pubblici, messaggi pubblicitari e simili sono suddivisi nelle seguenti categorie di utilizzazione:
 - a) MEZZI DESTINATI ALLA PUBBLICITA' ESTERNA
 - b) MEZZI DESTINATI ALLE COMUNICAZIONI MEDIANTE AFFISSIONI

Comune di Peschiera Borromeo

P r o v i n c i a d i M i l a n o

2. Quantitativi impianti affissioni - Quanto agli impianti per le pubbliche affissioni, ferme restando le disposizioni di cui al Titolo V, e in conformità dell'art. 18 D.Lgs. 507/1993, la superficie minima degli impianti da adibire a pubbliche affissioni non deve essere inferiore a mq. 12 per ogni mille abitanti, pertanto risultando la popolazione residente nel territorio comunale pari a n. 21.502 abitanti, la superficie minima complessiva risulta definita in mq. 258.

Art. 6

Funzionario responsabile

1. La funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, nonché i poteri di sottoscrivere richieste, avvisi, provvedimenti relativi a quelli di disporre rimborsi, sono attribuiti al Funzionario Responsabile all'uopo designato.
2. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al precedente comma sono interamente demandate al concessionario.

Art. 7

Forme di gestione del servizio

1. Il servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è gestito direttamente dal Comune.
2. Il Comune si riserva la facoltà di affidare in concessione detto servizio, ove lo ritenga più economico e funzionale, ai soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle Province e dei Comune iscritti all'albo di cui all'art. 53, comma 1°, del D.Lgs n. 446/97.

TITOLO II

IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ

Art. 8

Presupposto dell'imposta

1. Costituisce atto generatore d'imposta la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che siano da tali luoghi percepibili. Si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
2. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione:
 - a) i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;
 - b) i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;
 - c) i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

Art. 9

Soggetto passivo

**Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla
pubblicità e per l'effettuazione del servizio sulle pubbliche
affissioni**

Comune di Peschiera Borromeo

P r o v i n c i a d i M i l a n o

1. In via principale è tenuto al pagamento dell'imposta sulla pubblicità colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio viene diffuso. Obbligato solidale al pagamento colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Art. 10

Modalità di applicazione dell'imposta

1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.
3. Non si fa luogo ad applicazione di imposta per le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
6. Agli effetti del calcolo della superficie imponibile i festoni di bandierine, i mezzi di identico contenuto pubblicitario e quelli riferibili al medesimo soggetto passivo, purché collocati in connessione fra loro, senza soluzione di continuità e funzionamento finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio o ad accrescerne l'efficacia sono considerati come unico mezzo pubblicitario.
7. La pubblicità ordinaria effettuata mediante locandine da collocare a cura dell'utenza all'esterno o all'interno di locali pubblici o aperti al pubblico, è autorizzata dall'ufficio comunale, previo pagamento dell'imposta, mediante apposizione di timbro con la data di scadenza dell'esposizione.
8. Quando il collocamento diretto di locandine ha carattere ricorrente, il committente deve presentare, con la prescritta dichiarazione, l'elenco completo dei locali nei quali detti mezzi pubblicitari vengono collocati.
9. Quando tale esposizione ha carattere occasionale si prescinde dall'obbligo di presentare l'elenco dei locali. In tal caso l'utente è tenuto a pagare forfettariamente l'imposta nella misura prevista per la categoria speciale, per il 35% del totale delle locandine.

Art. 11

Applicazione maggiorazioni e riduzione imposte

1. Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base.
2. Le riduzioni non sono cumulabili.

Art. 12

Pubblicità luminosa e illuminata

1. Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata, la relativa tariffa è maggiorata del 100%.

Comune di Peschiera Borromeo

P r o v i n c i a d i M i l a n o

2. Per pubblicità luminosa si intende quella il cui mezzo è dotato di luminosità propria costituendo esso stesso fonte di luce; per pubblicità illuminata si intende quella resa visibile da sorgente luminosa esterna.

Art. 13

Dichiarazione d'imposta

1. I soggetti passivi di cui all'art. 9 sono tenuti, prima di iniziare la pubblicità, a presentare all'ufficio competente apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari esposti utilizzando il modello predisposto dal Comune.
2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta e del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione.
3. Per le denunce di variazione dovrà procedersi al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
4. La pubblicità annuale si intende prorogata con il semplice pagamento della relativa imposta da eseguirsi entro il termine di cui all'art. 14, comma 4°, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
5. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli artt. 12, 13 e 14 - commi 1°, 2° e 3° - del D.Lgs. 507/93, si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

Art. 14

Pagamento dell'imposta

1. Per la pubblicità ordinaria annuale, relativa a quella di durata superiore a tre mesi, la pubblicità effettuata con veicoli e a quella effettuata con pannelli luminosi e proiezioni, l'imposta è dovuta per anno solare di riferimento cui corrisponde un'autonoma obbligazione. Per le altre fattispecie imponibili, il periodo d'imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.
2. Il pagamento dell'imposta deve essere eseguito mediante versamento sul conto corrente postale intestato al Comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario anche mediante conto corrente postale, con arrotondamento alle mille lire per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento o per eccesso se è superiore. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.
3. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a lire tre milioni.
4. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro un mese dal termine previsto per la deliberazione delle tariffe relative all'imposta comunale sulla pubblicità.

Art. 15

Pubblicità effettuata su spazi o aree comunali

Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla
pubblicità e per l'effettuazione del servizio sulle pubbliche
affissioni

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

Art. 16

Rettifica e accertamento d'ufficio

1. Il Comune, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.
2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
3. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per l'organizzazione e la gestione dell'imposta, ovvero, nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante del concessionario.

Art. 17

Procedura coattiva

1. La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 28.01.1988, n. 43, come modificato dai decreti legislativi n.37/99, 46/99, 112/99 con le successive modificazioni; il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.
2. La riscossione coattiva, così come disposto dal decreto legge 31/12/2007 n° 248, nel caso in cui il servizio sia affidato ai soggetti di cui all'articolo 52 comma 5 lettera b del Dlgs 446/97, può essere effettuata mediante la procedura dell'ingiunzione fiscale di cui al r.d. 639/1910.

Art. 18

Rimborsi

1. Entro il termine di cinque anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza. Il Comune è tenuto a provvedere nel termine di novanta giorni.

Art.19

Contenzioso

1. Sono soggette alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie di cui all'art.2 del D.Lvo. 31.12.1992, n.546, le controversie concernenti i tributi richiamati nel presente

Comune di Peschiera Borromeo

P r o v i n c i a d i M i l a n o

Regolamento. Valgono al riguardo ed ove compatibili, le disposizioni processuali contenute nel citato D.Lvo. 546/92.

Art. 20

Publicità ordinaria - Tariffe

1. Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell'imposta per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare è di € 13,43, oltre alle eventuali maggiorazioni consentite dalla legge e deliberate dal Consiglio Comunale.
2. Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 1 che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista.
3. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alle esposizioni di tali mezzi, si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste dal comma 1.
4. Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che abbia superficie compresa tra mq. 5,5 e 8,5 la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50%; per quelle di superficie superiore a mq. 8,5 la maggiorazione è del 100%.

Art. 21

Publicità con veicoli - Tariffe

1. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste dall'art. 12, 1° comma; del D.Lgs. 507/93; per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni di cui all'art.12, 4° comma, del D.Lgs. 507/93.
2. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.
3. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del 1° gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo la seguente tariffa:
 - a) per autoveicoli con portata superiore a 3.000 Kg, € 74,37=, oltre alle eventuali maggiorazioni consentite dalla legge e deliberate dal Consiglio Comunale;
 - b) per autoveicoli con portata inferiore a 3.000 Kg, € 49,58= oltre alle eventuali maggiorazioni consentite dalla legge e deliberate dal Consiglio Comunale;

Comune di Peschiera Borromeo

P r o v i n c i a d i M i l a n o

c) per motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle due precedenti categorie € 24,80=, oltre alle eventuali maggiorazioni consentite dalla legge e deliberate dal Consiglio Comunale.

Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa di cui al presente comma è raddoppiata.

4. Per i veicoli di cui al comma 3° non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.
5. E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

Art. 22

Publicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni - Tariffe

1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile, l'imposta dovuta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare, è di € 41,32= oltre alle eventuali maggiorazioni consentite dalla legge e deliberate dal Consiglio Comunale.
2. Per la pubblicità di cui al comma 1°, di durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista.
3. Per la pubblicità prevista dai commi 1° e 2° effettuata per conto proprio dall'impresa si applica l'imposta in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.
4. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti l'imposta dovuta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, è di € 2,58=, oltre alle eventuali maggiorazioni consentite dalla legge e deliberate dal Consiglio Comunale.
5. Qualora la pubblicità di cui al comma 4° abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella ivi prevista.

Art. 23

Publicità varia - Tariffe

1. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze, la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione, è pari a € 13,46=, oltre alle eventuali maggiorazioni consentite dalla legge e deliberate dal Consiglio Comunale.
2. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marine limitrofe al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta a ciascun comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita, nella misura di € 61,97=, oltre alle eventuali maggiorazioni consentite dalla legge e deliberate dal Consiglio Comunale.
3. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili si applica l'imposta in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 2°.

4. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o della quantità di materiale distribuito, in € 2,58=, oltre alle eventuali maggiorazioni consentite dalla legge e deliberate dal Consiglio Comunale.
5. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, salvo le limitazioni di cui all'art.41, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, ammonta a € 7,75=, oltre alle eventuali maggiorazioni consentite dalla legge e deliberate dal Consiglio Comunale.

Art. 24

Riduzioni d'imposta

1. La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti di beneficenza.

Art. 25

Esenzioni dall'imposta

1. Sono esenti dall'imposta:
 - a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelle riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
 - c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
 - d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
 - e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le

tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;

- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art.21;
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per le disposizioni di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

TITOLO III AFFISSIONI

Art. 26

Servizio delle Pubbliche Affissioni

1. Il servizio delle Pubbliche Affissioni è istituito in modo da garantire l'affissione a cura del Comune, negli appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero di messaggi commerciali diffusi nell'esercizio di attività economiche.
2. Per i quantitativi e le ripartizioni degli impianti, si fa espresso riferimento al Titolo V del presente Regolamento.

Art. 27

Diritto sulle pubbliche affissioni - Tariffe

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto, in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione.
2. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a cm 70x100 e per i periodi di seguito indicati, è la seguente:
 - per i primi 10 giorni € 1,14=
oltre alle eventuali maggiorazioni consentite dalla legge e deliberate dal Consiglio Comunale;
 - per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione € 0,34=
oltre alle eventuali maggiorazioni consentite dalla legge e deliberate dal Consiglio Comunale.
3. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto di cui al 2° comma è maggiorato del 50%.
4. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50%; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100%.

5. Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.
6. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'art. 14; per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni di cui agli articoli 16 e 17 del presente Regolamento.

Art. 28

Riduzione del diritto

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art.29;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopi di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate con il patrocinio degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari.

Art. 29

Esenzioni del diritto

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Art.30

Modalità per le pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni vanno effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione che verrà annotata in apposito registro cronologico.
2. Le richieste devono comunque risultare da idonea commissione nella quale devono risultare le generalità del richiedente o della persona o dell'ente nell'interesse del quale il servizio viene richiesto completo di indirizzo e codice fiscale, la durata di esposizione con l'indicazione della data di inizio, l'oggetto del manifesto, i quantitativi espressi in formato e numero dei manifesti.

Comune di Peschiera Borromeo

P r o v i n c i a d i M i l a n o

3. La durata dell'affissione decorre dal primo giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune metterà a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissione causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
5. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
6. Nei casi di cui ai commi 4° e 5°, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
7. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
8. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
9. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni, con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

Art. 31

Affissioni urgenti, festive e notturne

1. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle ore venti alle ore sette, o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di € 25,82= per ciascuna commissione.

Art. 32

Contenzioso e procedimento esecutivo

1. Per il procedimento esecutivo e per il contenzioso si applicano rispettivamente le disposizioni di cui agli articoli 17, 18 e 19 del presente Regolamento.

TITOLO IV

SANZIONI TRIBUTARIE, AMMINISTRATIVE ED INTERESSI

Art. 33

Sanzioni tributarie

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui all'art. 8 del D.Lgs. 507/93 si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta o del diritto dovuti, con un minimo di lire centomila.

2. Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta o diritto dovuti. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questi, si applica la sanzione da lire centomila a lire cinquecentomila.
3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto, se dovuti, e della sanzione.
4. Per l'omesso, parziale o tardivo versamento dell'imposta o del diritto si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato o tardivamente versato.

Art. 34

Interessi

1. Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità, per il diritto sulle pubbliche affissioni si applicano gli interessi di mora nella misura del 7% per ogni semestre compiuto, con decorrenza dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili, fino alla data di entrata in vigore della Legge 8 maggio 1998 n. 146.
2. Gli interessi indicati nel comma 1 sono dovuti nella misura del 2,5 per cento per semestre compiuto a decorrere dall'entrata in vigore della Legge 8 maggio 1998 n. 146.
3. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell' eseguito pagamento.

Art. 35

Sanzioni amministrative

1. Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II, del Capo I, della Legge 24.11.1981, n.689, o, per le violazioni delle norme tributarie, quelle sulla disciplina generale delle relative sanzioni amministrative salvo quanto previsto nei successivi commi.
2. Per le violazioni delle norme regolamentari stabilite dal Comune in esecuzione del presente capo, nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da € 103,29= a € 1032,91.= con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il Comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.
3. Il Comune, o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al 2° comma, l'immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia priva di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall' art. 10 del D.Lgs. 507/93.
4. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché

dell'imposta e dell'ammontare delle relative sanzioni pecuniarie ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.

5. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al Comune e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione e all'aggiornamento del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari di cui all'art. 3.3 del D.Lgs. 507/1993.

TITOLO V PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

Art. 36 Oggetto

1. Il presente Titolo disciplina i criteri per la stesura del Piano Generale degli Impianti del Comune, nonché le modalità per l'installazione ed esposizione dei mezzi pubblicitari e del rilascio della relativa autorizzazione comunale.

Art. 37 Impianti pubblicitari Caratteristiche, tipologia e quantità degli impianti – Criteri del Piano

1. Le caratteristiche e la tipologia degli impianti pubblicitari devono rispettare le prescrizioni del Titolo II, Capo I, del Codice della Strada previsto dal D.Lgs. 30.04.1992, n.285, ed in particolare dall'art. 23, nonché le ulteriori prescrizioni previste dal DPR 16.12.1992, n. 495, riguardante il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada e quelle previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.
2. Il Piano deve disciplinare le regole di installazione degli impianti pubblicitari pubblici e privati su tutto il territorio comunale, nel rispetto delle vigenti norme in materia.
3. Gli impianti pubblicitari sono riconosciuti come elementi di arredo urbano determinanti e caratterizzanti l'ambiente.
4. Scopo del Piano è favorire l'omogeneità e l'ordine di quella porzione di arredo urbano avente come funzione la diffusione di messaggi pubblicitari, propagandistici e istituzionali.
5. Al fine del raggiungimento dell'obiettivo di cui al precedente comma, il Piano individua, inoltre, le tipologie di impianti di esclusiva installazione e gestione dell'Amministrazione Comunale.
6. Ai sensi dell'art.23, 6° comma, del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285, il Comune, in sede di esame delle richieste di installazione di mezzi pubblicitari, potrà prevedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale e per ragioni di interesse generale o di ordine tecnico e solo se all'interno del Centro abitato e nelle strade di quartiere e nelle strade locali non interzonale (di tipo E ed F) come individuate dal vigente Piano Urbano del Traffico comunale approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 29.01.98.

Comune di Peschiera Borromeo

P r o v i n c i a d i M i l a n o

7. La quantità degli impianti pubblicitari, esclusi quelli riservati alle pubbliche affissioni, è da intendersi nella misura massima quella derivante dalle operazioni di rinnovo degli impianti pubblicitari pubblici e privati secondo le disposizioni del Piano per effetto delle scadenze delle autorizzazioni di cui al successivo art. 39.
8. Tale quantità sarà determinata dal Comune a seguito del completamento del rinnovo succitato. La stessa potrà essere estesa purché trovi compatibilità con le esigenze di salvaguardia dell'arredo urbano e del mantenimento all'uso esclusivo dei cittadini degli spazi pubblici.
9. Il piano ha validità triennale a decorrere dalla data di approvazione del presente regolamento. E' possibile un anticipato adeguamento del piano nel corso della sua vigenza per esigenze del servizio o per altre cause. In caso di mancato adeguamento alla scadenza del triennio lo stesso piano si intende prorogato per un ulteriore triennio.

Art. 38

Richiesta di autorizzazione

1. Chiunque intenda installare nel territorio del Comune un impianto pubblicitario o modificare uno già esistente deve inoltrare apposita richiesta al Sindaco, anche se l'area e/o la strada, pubbliche o di uso pubblico, interessate non sono di proprietà comunale e solo nei casi di cui all'art. 8 se determinanti presupposto per l'imposta ai sensi dell'art. 25.
2. L'esposizione di mezzi pubblicitari è consentita senza il rilascio della prescritta autorizzazione, oltre a quanto disciplinato nel precedente comma del presente articolo, anche nei casi di esposizione di targhe professionali poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli e di formato non superiore a cm 40x40, di locandine, targhe, o scritte sui veicoli in genere, di pubblicità relativa a vendite e locazione di immobili posta sui fabbricati in vendita, fermo restando l'obbligo dell'assolvimento tributario.
3. La richiesta di autorizzazione, in carta legale, deve contenere:
 - a) il modulo di richiesta, originale e due copie, predisposto dal Comune con l'indicazione delle generalità, della residenza, del codice fiscale del richiedente se persona fisica; della ragione sociale, sede legale, codice fiscale della ditta o persona giuridica nonché le generalità e l'indirizzo del rappresentante legale; la domanda deve anche, se nel caso, citare in forma esplicita la richiesta di deroga alle norme sulle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale e per ragioni di interesse generale o di ordine tecnico e solo se all'interno del Centro abitato e nelle strade di quartiere e nelle strade locali non interzonale (di tipo E ed F) come individuate dal vigente Piano Urbano del Traffico comunale approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 29.01.98;
 - b) una autodichiarazione, redatta ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato progettato e realizzato e sarà posto in opera, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità;
 - c) un elaborato tecnico in triplice copia e scala adeguata, consistente in planimetria e con l'ubicazione esatta del luogo ove si intende installare l'impianto e le distanze prescritte;

Comune di Peschiera Borromeo

P r o v i n c i a d i M i l a n o

- d) un bozzetto in triplice copia e scala adeguata da cui possa ricavarsi la superficie dell'impianto installato, l'oggetto del messaggio, la forma, le dimensioni, i caratteri e i colori; se la domanda è relativa a cartelli o altri mezzi pubblicitari per l'esposizione di messaggi variabili devono essere allegati i bozzetti di tutti i messaggi previsti;
 - e) la descrizione tecnica dell'impianto in triplice copia con l'indicazione se trattasi di mezzo luminoso o illuminato;
 - f) la documentazione fotografica in triplice copia che chiarisca il punto preciso di installazione in relazione all'ambiente circostante, in special modo alla segnaletica e agli impianti esistenti in prossimità.
4. Qualora si intenda installare l'impianto su suolo pubblico, dovrà essere preventivamente richiesta l'apposita concessione di occupazione di suolo prevista dal vigente Regolamento per l'applicazione della tassa di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche. Qualora il proprietario della strada dalla quale è visibile il mezzo pubblicitario, sia diverso dal Comune, occorre allegare apposita autorizzazione del proprietario ai sensi del Codice della strada e suo Regolamento.
 5. Qualora si intenda installare l'impianto su suolo privato dovrà essere fornita dimostrazione dell'ottenimento o del possesso della disponibilità dell'area o del fabbricato interessato.

Art. 39

Rilascio dell'autorizzazione e obblighi del titolare

1. Il Funzionario Responsabile all'uopo designato all'interno dell'area tecnica, entro il termine di venti giorni dalla presentazione della richiesta può chiedere integrazioni in merito all'istanza.
2. Il Funzionario Responsabile, entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della richiesta rilascia l'autorizzazione all'installazione oppure verrà data comunicazione motivata del diniego al rilascio. Il termine è sospeso nel caso in cui si inviti il richiedente a produrre ulteriore documentazione.
3. Il Funzionario Responsabile, sottoporrà le richieste, in ordine cronologico di presentazione, all'esame e parere degli uffici comunali coinvolti nel procedimento e, se chiamati ad esprimersi ai sensi e per gli effetti della L.R. 9 giugno 1997, n. 18, degli esperti in materia paesistico-ambientale.
4. Il rilascio delle autorizzazioni e il rinnovo di quelle scadute sono assoggettati alla positiva verifica della conformità degli impianti a quanto disciplinato dal vigente Piano Generale Impianti pubblicitari, dal Codice della strada e dalla vigente normativa in materia di tutela paesistico – ambientale, edilizia e di superamento delle barriere architettoniche.
5. Qualora la pubblicità sia effettuata su spazi ed aree pubbliche appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, il pagamento dell'imposta di pubblicità non esclude il pagamento della tassa di occupazione temporanea spazi ed aree pubbliche.
6. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:
 - a) verificare il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - b) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;

Comune di Peschiera Borromeo

P r o v i n c i a d i M i l a n o

- c) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dall'ente competente ai sensi dell'art. 405, comma 1, del DPR 495/92, al momento del rilascio dell'autorizzazione od anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- d) procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte del Comune o dell'Ente proprietario della strada, dandone immediata comunicazione all'Amministrazione Comunale.
7. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, rilasciata per la posa di segni orizzontali reclamistici, nonché di striscioni, locandine e stendardi, nei casi previsti dall'art. 51, comma 9, del DPR 495/92, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o dello spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali.
8. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, di installare a propria cura e spese su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato saldamente fissata, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati:
 - a) amministrazione rilasciante;
 - b) soggetto titolare;
 - c) numero dell'autorizzazione;
 - d) progressiva chilometrica del punto di installazione;
 - e) data di scadenza.
9. La targhetta di cui al comma precedente deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.
10. In caso di mancata ottemperanza degli obblighi di cui ai precedenti commi, anche dopo sollecito da parte del Comune, l'autorizzazione può essere revocata senza che l'utente abbia diritto a compensi o indennità di sorta.
11. Nel caso di mancata installazione dell'impianto nel termine di mesi sei dal rilascio dell'autorizzazione, la stessa si intende decaduta. Potrà essere concessa nuova autorizzazione previa presentazione di nuova istanza nei modi di cui all'art. 38.
12. Nel caso di rimozione dell'impianto o di semplice rimozione della pubblicità pur mantenendo l'impianto, l'autorizzazione si intende decaduta. Potrà essere concessa nuova autorizzazione previa presentazione di nuova istanza nei modi di cui all'art. 38.
13. L'autorizzazione non sostituisce la dichiarazione di cui all'art. 13 del presente Regolamento, che deve essere comunque e sempre presentata ai fini dell'assolvimento tributario di cui al Titolo II.
14. Le autorizzazioni hanno validità triennale, fatta eccezione per le autorizzazioni relative alle insegne di esercizio che non hanno termine di scadenza. Prima della scadenza, nel caso di volontà di mantenimento dell'impianto, il titolare deve presentare e ottenere una nuova autorizzazione.
15. Le autorizzazioni relative ad impianti pubblicitari, con esclusione delle sole insegne di esercizio e degli impianti non assoggettati ad autorizzazione ai sensi del presente regolamento, installati prima dell'entrata in vigore del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari (Deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 26/06/2000 esecutiva nei

**Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla
pubblicità e per l'effettuazione del servizio sulle pubbliche
affissioni**

modi di legge), sono scadute dal 01 luglio 2001 per effetto dell'art. 46 nella versione previgente del presente Regolamento.

16. Gli impianti assoggettati ad autorizzazione che, per effetto di precedenti versioni del presente Regolamento non dovevano essere dotati di analogo provvedimento, devono essere rimossi, fatta salva la possibilità di ottenere apposita autorizzazione previa esplicita richiesta.

Art. 40

Rimozione dei mezzi pubblicitari o degli impianti per affissioni dirette

1. Gli impianti pubblicitari installati senza aver inoltrato e/o ottenuto la prevista autorizzazione all'installazione, sono abusivi. Sono da ritenersi impianti abusivi anche quegli impianti per i quali si è provveduto alla revoca dell'autorizzazione o la cui autorizzazione sia scaduta.
2. Il Comune dispone, mediante ordinanza del Sindaco, la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi, o la cui autorizzazione sia scaduta o revocata, nonché la rimozione o lo spostamento di qualsiasi mezzo pubblicitario, di tabelle murali, di stendardi o di impianti destinati alle affissioni dirette in altre posizioni del territorio del Comune, quando ciò sia imposto da esigenze estetiche, di servizio o di viabilità, oppure da cause di forza maggiore quali la demolizione o la costruzione di edifici o altre esigenze di interesse pubblico.
3. Nell'ordinanza viene prevista, in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione o di spostamento entro il termine assegnato, l'esecuzione d'ufficio, addebitando all'utente le spese relative.
4. Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti, il Comune provvede alla copertura della pubblicità abusiva o alla deaffissione o copertura delle affissioni abusive con successiva notifica di apposito avviso con invito all'utente a pagare le spese sostenute per la copertura e/o rimozione o deaffissione, determinate dal funzionario responsabile.
5. I mezzi o gli impianti abusivi rimossi a cura del Comune per inadempienze dell'utente all'ordinanza di rimozione sono sequestrati e custoditi nei depositi comunali a garanzia del pagamento delle spese di rimozione, trasporto e custodia, nonché del tributo evaso. Nella stessa ordinanza viene stabilito un termine entro il quale gli interessati possono richiedere la restituzione del materiale sequestrato previo pagamento dell'imposta dovuta, delle sanzioni e delle spese sostenute per le operazioni di rimozione o deaffissione e per le spese di deposito per ogni giorno compreso quello di restituzione determinate dal Funzionario Responsabile.
6. In mancanza della richiesta di restituzione, si procede alla vendita del materiale stesso tramite l'Ufficio Economato ed il ricavo viene incamerato dal Comune fino alla concorrenza del proprio credito. Qualora l'Ufficio Economato non provvede alla vendita per mancanza di acquirenti, lo stesso provvede alla distruzione del materiale sequestrato, redigendo apposito verbale.
7. Qualora non sia possibile identificare il responsabile della pubblicità abusiva, si procede direttamente al sequestro e la relativa ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni.
8. Per gli impianti interessanti luoghi pubblici o aperti al pubblico non di proprietà comunale, il Comune potrà sostituirsi per l'esercizio della rimozione d'ufficio

Comune di Peschiera Borromeo

P r o v i n c i a d i M i l a n o

all'effettivo proprietario della strada o dell'area, previo assenso dello stesso. A tale fine il Comune può promuovere forme di accordo con gli enti proprietari delle strade provinciali, regionali e statali.

Art. 41

Limitazioni alla pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori

1. E' consentita, nel territorio comunale, la pubblicità effettuata a mezzo apparecchi amplificatori e simili, secondo quanto stabilito dall'art.13 del D.Lvo. 30.04.92, n.285, così come modificato al D.Lvo. 10.09.93, n.360, con le seguenti limitazioni:
 - a) la pubblicità, effettuata in modo da essere percepibile dalle vie o altro luogo pubblico, è vietata dalle ore 21,00 alle ore 9,00;
 - b) è parimenti vietata la pubblicità con apparecchi amplificatori e simili, in prossimità di case di cura e di riposo e durante le ore di lezione o di cerimonie, in prossimità di scuole pubbliche e di edifici di culto;
 - c) l'intensità della voce e dei suoni deve essere in ogni caso attenuata e tale da non arrecare disturbo acustico alle persone.

Art. 42

Impianti destinati alle pubbliche affissioni

1. Oggetto - Rientrano fra gli impianti pubblici, tutti questi manufatti che per caratteristiche strutturali e collocazione, sono destinate alle affissioni di natura istituzionale, sociale e commerciale e vengono gestiti dal Comune, ovvero dal suo concessionario, secondo le norme di cui al D.Lgs. 15.11.1993, n.507 e del Titolo III del presente Regolamento.
2. Caratteristiche e tipologia degli impianti:
 - a) gli impianti, di norma, sono costituiti da strutture metalliche che supportano tabelle aventi dimensioni multiple del modulo di cm. 70x100 atte a contenere manifesti;
 - b) a seconda della loro struttura e dimensione gli impianti vengono così ripartiti:
 - **TABELLE MONOFACCIALI**, supportate o meno da pali di sostegno, collocate su posizioni murali o in aderenza a muri o comunque costituite di una sola faccia, posizionate in senso verticale od orizzontale rispetto al piano stradale ed aventi le seguenti dimensioni:
 - verticali cm. 70x100 - 100x140 - 140x200
 - orizzontali cm. 100x70 - 140x100 - 200x140
 - **TABELLE BIFACCIALI (STENDARDI)**, costituite da tabelle del tipo di cui alla lettera a), supportate da strutture in ferro di sezione adeguata, opportunamente protette da zincatura a caldo, ed i cui pali di sostegno siano ancorati al suolo in modo da assicurare stabilità statica all'impianto. La distanza del bordo inferiore delle tabelle su pali dalla banchina stradale non deve superare l'altezza di cm 100. Le dimensioni delle singole tabelle sono identiche a quelle monofacciali, e precisamente:
 - verticali cm. 70x100 - 100x140 - 140x200

- orizzontali cm. 100x70 - 140x100 - 200x140
- **IMPIANTI GRANDI FORMATI (POSTERS)**. Vi rientrano quegli impianti normalmente destinati alle affissioni di natura commerciale e possono essere collocati su pareti, ovvero su palificazioni di sezione adeguata e tale da assicurare la stabilità statica al manufatto. La parte tabellare destinata alle affissioni può raggiungere la dimensione massima di cm 600x300 e deve essere delimitata, perimetralmente, da cornice non superiore a c. 15 di altezza. Detti impianti devono essere costituiti da materiale resistente alle intemperie e possono, all'occorrenza, essere collocati in posizione bifacciale.
3. Quantità degli impianti:
- a) la superficie complessiva degli impianti è quella indicata nel precedente Art.5, lettera b); essa è interamente posta nella disponibilità del servizio pubblico. Detta superficie è ripartita nelle seguenti fasce di utilizzazione, con indicazione per ciascuna fascia del quantitativo percentuale rispetto alla superficie complessiva:
 - I. **IMPIANTI DESTINATI ALLE AFFISSIONI DI NATURA ISTITUZIONALE**: vi rientrano tutte le comunicazioni amministrative e sociali effettuate dal Comune, dallo Stato, dalle Province e dalle Regioni o altri Enti Pubblici (escluso le affissioni elettorali) per un quantitativo pari al 15% della superficie complessiva di cui all'art.5/b;
 - II. **IMPIANTI DESTINATI ALLE AFFISSIONI PRIVE DI RILEVANZA ECONOMICA**: vi rientrano in particolare gli impianti, localizzati con criteri zonali, destinati all'affissione di necrologi ed ove del caso regolati con opportuno disciplinare per un quantitativo pari al 10,5% della superficie complessiva di cui all'art.5/b;
 - III. **IMPIANTI DESTINATI ALLE AFFISSIONI AD ESCLUSIVO USO DI PARTITI POLITICI ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE, DI ORATORI, DI ASSOCIAZIONI E DI CIRCOLI SOCIALI E CULTURALI RICONOSCIUTI DAL COMUNE**: il cui utilizzo è disciplinato da apposito Regolamento nel quale sono stabilite le superfici da assegnare per l'effettuazione di affissioni dirette, fermi restando i limiti di cui al presente Regolamento. Il quantitativo è pari al 7,8% della superficie complessiva di cui all'art.5/b;
 - IV. **IMPIANTI DESTINATI ALLE AFFISSIONI COMMERCIALI**: vi rientrano tutti gli impianti attraverso i quali il servizio pubblico si riserva la collocazione dei manifesti aventi rilevanza economica e per la parte non affidata a soggetti privati per un quantitativo pari al 66,7% della superficie complessiva di cui all'art.5/b;
 - b) **IMPIANTI DESTINATI ALLE AFFISSIONI DIRETTE**: in eccedenza alla superficie complessiva di cui alla lettera a), viene disposta l'attribuzione a privati per l'installazione di impianti pubblicitari per l'affissione diretta una superficie pari al 30% della superficie obbligatoria prevista dall'art.18, 3° comma, del D.Lgs. 507/1993.

Art. 43

Altre disposizioni in materia di impianti affissioni

Comune di Peschiera Borromeo

P r o v i n c i a d i M i l a n o

1. Il Consiglio Comunale, su proposta del Settore Tributi, potrà disporre variazioni alle distribuzioni percentuali di cui al precedente articolo, sulla base di riscontrate esigenze del servizio.
2. L'eventuale concessionario del servizio per le pubbliche affissioni e per la riscossione dell'imposta di pubblicità, nell'ambito delle prescrizioni del presente articolo, può proporre al Consiglio Comunale un adeguamento delle distribuzioni percentuali di cui al precedente articolo e del Piano Generale degli Impianti sulla base delle norme previste dal Capitolato d'Oneri e per motivate esigenze del servizio.

Art. 44

Assegnazione di spazi per le affissioni dirette

1. Ai sensi dell'art.3 del D.Lgs. 507/93, verranno attribuiti a soggetti privati, diversi dal Concessionario del pubblico servizio, la facoltà di installare impianti per l'effettuazione di affissioni dirette. Tali impianti sono assoggettati al rilascio dell'autorizzazione di cui agli articoli 38 e 39 del presente Regolamento. La superficie complessiva assegnabile a tale scopo è fissata nel 30% della minima superficie prevista dall'art.18, 3° comma, del citato D.Lgs. 507/93.
2. Detta superficie non è compresa in quella complessivamente destinata al servizio pubblico, talché deve considerarsi eccedente la disponibilità pubblica.
3. Tali impianti devono essere forniti e collocati a cura e spese del privato richiedente nel rispetto di tutte le norme previste per gli impianti pubblicitari e specificate negli artt. 38 e seguenti del presente Regolamento.

TITOLO VI

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 45

Norme finali

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano, in materia di imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, le disposizioni di cui al Capo I del D.L.gs. 15.11.1993, n.507.

Art. 46

Norme transitorie

1. Sono fatti salvi i diritti nascenti da contratti di concessione in atto.
2. In presenza di norme di legge che dispongono diversamente devono essere applicati queste ultime, salvo che la normativa stessa non disponga deroghe al riguardo.==

Comune di Peschiera Borromeo

P r o v i n c i a d i M i l a n o

ALLEGATO "A"

Elenco delle località, vie, piazze ed altre aree di circolazione classificate in categoria speciale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni (art.4 D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

- TERRITORIO COMUNALE mq 23.490.000
- CENTRO ABITATO mq 5.830.000
- LOCALITA' IN CATEGORIA SPECIALE mq 481.900

LOCALITA' IN CATEGORIA SPECIALE

1.	Zona aeroportuale (compreso V.le Forlanini) mq	17.000	
2.	Zona idroscalo mq	37.500	
3.	Via Grandi mq	37.700	
4.	Strada Provinciale n. 15 – Vecchia Paillese (compresa via 2 Giugno e via XXV Aprile) ... mq	76.258	
5.	Strada Statale n. 415 – Nuova Paillese (compresa via Liberazione) mq	154.000	
6.	Via Buoizzi mq	14.960	
7.	Via Di Vittorio mq	46.670	
8.	Via Liguria mq	14.872	
9.	Via Milano mq	82.940	
		TOTALE	mq
	481.900		